

Cass., civ. sez. I, del 15 marzo 2016, n. 5081

1.1.- La ricorrente si duole del vizio di erronea o falsa applicazione degli artt. 2935 e 2947 c.c., contesta che si tratti di illecito istantaneo, ma bensì permanente e sostiene che la decorrenza debba fissarsi nel momento in cui l'immobile è stato messo in vendita.

2.1.- Il motivo è infondato.

Correttamente la Corte del merito ha ritenuto la natura di illecito istantaneo e non già permanente dell'utilizzo da parte della Banca dell'atto falso e del visto per autentica del funzionario della sottoscrizione asseritamente apocrifa della T.

Ed infatti, la condotta illecita consistente nell'uso di un falso si concretizza allorché il soggetto si avvalga dell'atto stesso, con modalità tali da determinare conseguenze giuridicamente rilevanti, e nella specie, la condotta illecita si è realizzata con la produzione in giudizio del documento interessato dalla falsità in sede di ricorso per decreto ingiuntivo, né potrebbe rilevare quel che si è determinato successivamente, e nel caso, l'esecuzione forzata, in quanto questa trova nell'uso del titolo il suo fondamento genetico.

E, come affermato nella pronuncia delle S.U. 580/2008, in materia di diritto al risarcimento del danno da illecito extracontrattuale, qualora si tratti di un illecito che, dopo un primo evento lesivo, determina ulteriori conseguenze pregiudizievoli, il termine di prescrizione dell'azione risarcitoria per il danno inerente a tali ulteriori conseguenze decorre dal verificarsi delle medesime solo se queste ultime non costituiscono un mero sviluppo ed un aggravamento del danno già insorto, bensì la manifestazione di una lesione nuova ed autonoma rispetto a quella manifestatasi con l'esaurimento dell'azione del responsabile.

Ciò posto, si deve rilevare che, per orientamento consolidato (e vedi la pronuncia delle S.U. 23763/2011, seguita da successive pronunce delle sezioni semplici, 9711/2013 e 13201/2013) in tema di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito, nel caso di illecito istantaneo, caratterizzato da un'azione che si esaurisce in un lasso di tempo definito, lasciando permanere i suoi effetti, la prescrizione incomincia a decorrere con la prima manifestazione del danno, mentre, nel caso di illecito permanente, protrandosi la verifica dell'evento in ogni momento della durata del danno e della condotta che lo produce, la prescrizione ricomincia a decorrere ogni giorno successivo a quello in cui il danno si è manifestato per la prima volta, fino alla cessazione della predetta condotta dannosa, sicché il diritto al risarcimento sorge in modo continuo via via che il danno si produce, ed in modo continuo si prescrive se non esercitato entro cinque anni dal momento in cui si verifica.

Nella specie, la Corte territoriale ha altrettanto correttamente individuato il termine di decorrenza della prescrizione alla data di notificazione del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, quando è stato percepito o comunque divenuto percepibile per la T. il danno prodotto dall'uso dell'atto nella sua gravità e causalità.

Ed infatti, l'ottenimento del titolo esecutivo giudiziale conteneva già in sé il diritto della parte che lo aveva ottenuto di procedere in via esecutiva nel caso di mancato adempimento da parte dell'ingiunta, di talchè è infondata la tesi della ricorrente, che vorrebbe spostare in avanti il dies a quo della prescrizione, legandolo all'espropriazione immobiliare.

Espropriazione che, per quanto sopra già detto, non si poteva ritenere una manifestazione autonoma e nuova della lesione, ma quale mero sviluppo del danno già insorto.

3.1.- Il ricorso va pertanto respinto.